



PARERE MOTIVATO
n.152 del 29 agosto 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Proposta di accordo pubblico privato ex art. 6 L.R. 11/2004, ditta Cremasco Ruggero. Comune di Romano d'Ezzelino (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 29 Agosto 2019 come da nota di convocazione in data 28 Agosto 2019 prot. N.373994;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Romano d'Ezzelino con nota prot. n.15669 del 18.10.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 435188 del 18.10.2017, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la proposta di accordo pubblico privato ex art. 6 L.R. 11/2004 presentata dalla ditta Cremasco Ruggiero e la documentazione integrativa pervenuta con con nota pec prot. comunale 12008 in data 19.07.2019, acquisita al prot. regionale n. 325847 del 22.07.2019.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 12.12.17 assunto al prot. reg. al n.518121 del 12.12.17 di ARPAV;
- Parere n.103961 dell'11.12.17 assunto al prot. reg. al n.1557 del 2.01.18 di Etra,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.281/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, relativamente alle osservazioni attesta *"che nei successivi 30 giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito - ovvero a decorrere dal 15.06.2019 fino al 15.07.2019 non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni al piano urbanistico in oggetto."*

CONSIDERATO CHE l'oggetto della presente istanza è la *"Proposta di Accordo Pubblico - Privato ex art. 6 L.R. 11/2004 presentata dal Sig. Cremasco Ruggiero"*, in Comune di Romano d'Ezzelino. La proposta di Accordo è finalizzata alla sistemazione alternativa degli accessi carrai, chiudendo quelli esistenti sulla SP 74 e realizzando una nuova viabilità di penetrazione dalle abitazioni, con sbocco su via Ghiaia, strada collaterale a Via Dante situata a nord dei fabbricati. Tale ipotesi presenta un interesse notevole per il privato e per la collettività, che potrà uscire sulla viabilità pubblica in condizioni di sicurezza, ferme restando le condizioni di sicurezza di chiunque transiti sulla SP 74. Per l'intera area, nelle parti non interessate dalla pavimentazione stradale, non sono previste ulteriori variazioni rispetto alla condizione attuale, visto che là stessa manterrebbe carattere di non edificabilità ed utilizzata unicamente come area di pertinenza delle abitazioni e coltivata come area verde e frutteto. Complessivamente, all'interno dell'area oggetto della richiesta di complessivi 2.322,00 m² di cui, attualmente, 2.311,00 m² ricadenti in zona agricola "E3" e 11,00 m² in zona residenziale "C1".

Pur evidenziando, in considerazione delle tempistiche particolarmente dilatate nella presentazione delle integrazioni richieste, la presenza nel RAP di dati di *input* delle matrici considerate non particolarmente aggiornati, in considerazione delle tipologie delle trasformazioni previste, l'assenza di ulteriori e nuovi carichi antropici permanenti e relativi effetti sulle matrici considerate e il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità locale con positive ricadute dirette sulla sicurezza e salute umana, è stato comunque possibile ricostruire lo stato dell'ambiente attuale dell'ambito oggetto di Accordo. L'ambito in oggetto è costituito da un'area agricola marginale a un contesto insediativo di matrice residenziale, di fatto con caratteristiche periurbane. Secondo quanto evidenziato dal Valutatore nel RAP, il valore agricolo è complessivamente contenuto, come anche quello ambientale inoltre, l'ambito non presenta evidenti peculiarità ambientali, né emergenze culturali, culturali o paesaggistiche.

Il Valutatore nel RAP, al fine di definire un quadro interpretativo dello stato ambientale dell'area, ha ritenuto di definire i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale.



Secondo quanto evidenziato dal Valutatore nel RAP, la parziale sottrazione di risorsa suolo agricolo, con creazione di una superficie viaria impermeabilizzata, è "mitigata" dalla messa dimora di strutture a verde arboreo e arbustivo atte a garantire invariato il bilancio energetico funzionale ex-ante, espresso per mezzo dell'"Indice di Biopotenzialità Territoriale (BTC)", oltre che dal controllo e gestione delle acque di sgrondo dalla strada in termini di sicurezza idraulica e della sostanziale invarianza degli altri i fattori emissivi (rumore, traffico), secondo quanto evidenziato dal Valutatore nel RAP.

Ciò premesso e valutato, deve essere garantita l'invarianza del "bilancio energetico-funzionale", "BTC" per l'ambito considerato e quindi uno "status finale" del succitato bilancio compatibile sotto l'aspetto ambientale, nei termini e caratteristiche indicate nel RAP esaminato.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 29 agosto 2019, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla *Proposta di accordo pubblico privato ex art. 6 L.R. 11/2004 presentata dal sig. Cremasco Ruggiero*, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che venga garantita l'invarianza del "bilancio energetico-funzionale - BTC", per l'ambito coinvolto e quindi uno status finale compatibile sotto l'aspetto ambientale, nei termini e caratteristiche indicate nel RAP esaminato ovvero, con la richiamata ed indicata messa a dimora di strutture a verde arboreo e arbustivo, oltre al controllo e corretta gestione delle acque di sgrondo dalla strada e alla sostanziale invarianza degli altri i fattori emissivi.

ATTESO che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, nonché gli esiti della relazione istruttoria tecnica VincA n. 281/2017.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la proposta di accordo pubblico privato ex art. 6 L.R. 11/2004 presentata dalla ditta Cremasco Ruggiero nel Comune di Romano d'Ezzelino in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che venga garantita l'invarianza del "bilancio energetico-funzionale - BTC", per l'ambito coinvolto e quindi uno status finale compatibile sotto l'aspetto ambientale, nei termini e caratteristiche indicate nel RAP esaminato ovvero, con la richiamata ed indicata messa a dimora di strutture a verde arboreo e arbustivo, oltre al controllo e corretta gestione delle acque di sgrondo dalla strada e alla sostanziale invarianza degli altri i fattori emissivi.

In sede di attuazione devono ottemperarsi le seguenti prescrizioni:

- mettere in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP;
- recepire tutte le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate.



- Ricepire gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - prescrivendo:
 - 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Saga pedo*, *Cerambyx cerdo*, *Coenonympha oedippus*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis capaccinii*, *Myotis daubentonii*, *Myotis emarginatus*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
 - 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 - 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Romano d'Ezzelino, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Mastà

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissioni (VAS – VINCA – NUUV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca NUUV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Corrado Soccorso